

PORTO DI AUGUSTA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “MARITIME SECURITY”

PREMESSA

La presente ordinanza applica nel porto e nella rada di Augusta, le misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente ordinanza applica le misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.

La “*Maritime Security*” si basa sull'applicazione delle misure obbligatorie preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) e nei piani di sicurezza delle navi (SSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Augusta in qualità di Autorità Designata. Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tesi, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente).

Sulla base delle pianificazioni di sicurezza e delle misure ivi contenute sorgono, in capo ai diversi soggetti: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, terminalisti, operatori ed utenti, obblighi e divieti regolati a norma di legge, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione.

Documenti di riferimento

- Valutazione di sicurezza del porto di Augusta (PSA) in vigore;
- Piano di sicurezza del porto di Augusta (PSP) in vigore;
- Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) del porto di Augusta;
- Ordinanze in materia di accesso in ambito portuale emanate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di Augusta qualora non in contrasto con la presente Ordinanza.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Augusta**

Via Dei Cantieri, snc Augusta - Tel. 0931-525501

[Http://www.augusta.guardiacostiera.it](http://www.augusta.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 55/2018

Porto di Augusta – Disposizioni in materia di “maritime security”

Luogo- porto di Augusta

Data- 03 SET 2018

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

- VISTO** il capitolo XI-2 -*Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* - della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code -edizione 2003, come emendato);
- VISTO** l'European Union Maritime Security Strategy adopted by the European Council in June 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
- VISTO** la Convenzione delle N.U. sul diritto del Mare del 10 dicembre 1982 come ratificata dalla Legge 2 dicembre 1994, n.689;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2005, n. 229 Codice della Nautica da Diporto.
- VISTI** gli articoli 6 comma 7 e 12 comma 3 lettera f) del Codice della Strada relativi alla competenza per la disciplina della circolazione negli ambiti portuali;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Supplemento Ordinario n.228);

VISTO	il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
VISTO	il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
VISTO	il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007.
VISTE	le risoluzioni e circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
VISTA	la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
VISTA	la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. – Riordino della legislazione in materia portuale;
VISTA	la Circolare Titolo "Security" n.° 3 in data 28/06/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa al Codice ISPS, alla scheda informativa della nave da presentarsi prima dell'arrivo e alle procedure da adottare nell'interfaccia nave-porto nel caso la nave o la port facility non rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa internazionale di security;
VISTO	il Dispaccio prot. n.° 84/044492/II datato 16/07/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. II – Servizi d'Istituto avente ad oggetto la "Security dei trasporti marittimi – Servizi tecnico-nautici";
VISTO	il Dispaccio prot. n.° 82/47122/II datato 30/07/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto la "Security dei trasporti marittimi – Disposizioni su prestazioni occasionali per viaggi internazionali, dichiarazioni di sicurezza, accessi a bordo della nave";
VISTI	i "Port Facility Security Plans" (Piani di Sicurezza degli Impianti Portuali di Augusta), approvati dal Capo del Compartimento di Augusta;
VISTO	il "Piano di sicurezza del porto di Augusta (PSP)" in vigore approvato nell'aprile 2017 dal Sig. Prefetto di Siracusa;
VISTA	la propria ordinanza n. 50/2005 in data 21/06/2005 – "Disciplina della security portuale nell'ambito del porto di Augusta";
VISTA	la propria ordinanza n. 79/2016 in data 02/12/2016 – "Modifica articolo 7 ordinanza 20/2005 – disciplinante la modalità e le prescrizioni previste per l'accesso a bordo delle navi e degli impianti portuali";
VISTA	l'ordinanza n.° 01/2017 emessa dall'Autorità Portuale di Augusta in data 02/02/2017 recante la disciplina degli accessi delle persone e dei veicoli alle aree portuali di competenza della stessa;
VISTI	gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
TENUTO CONTO	del contenuto dell'incontro tenutosi in data 18/04/2018 con il responsabile della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di Augusta;
CONSIDERATA	l'obbligatorietà di regolamentare, attraverso il potere d'ordinanza, in modo organico e confacente alle disposizioni di legge e di normazione secondaria le misure di sicurezza nel porto di Augusta e mitigare i rischi di atti illeciti intenzionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci,

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente ordinanza, giusta quanto stabilito:

- 1) Dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 e successive modifiche
- 2) Dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM);
- 3) Dal Regolamento (CE) 725/2004;
- 4) Direttiva n. 65/2005 CEE;
- 5) ISPS Code;

valgono le seguenti definizioni:

- a) **Amministrazione:** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- b) **Autorità Designata:** Il Capo del Compartimento Marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all'interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;
- c) **Autorità di Sicurezza del Porto:** Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del D. Lgs. 203/2007;
- d) **Porto di Augusta:** l'area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con apposito Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Augusta;
- e) **Agente di sicurezza del porto (PSO – Port Security Officer):** punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Augusta;
- f) **Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO – Port Facility Security Officer):** la persona designata dal terminalista come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;
- g) **Ufficiale di sicurezza della nave (SSO – Ship Security Officer):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale.
- h) **Impianto Portuale (Port Facility):** luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Augusta in qualità di Autorità Designata (**allegato A**);
- i) **Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP):** Autorità Portuale nei porti di Catania ed Augusta ai sensi della L. 84/94, e sue modifiche;
- j) **Piano di Sicurezza del Porto (PSP – Port Security Plan):** piano elaborato dalla Capitaneria di porto di Augusta sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall'Autorità Portuale ed approvato dal Prefetto. Prende in debita considerazione le

specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;

- k) **Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP – Port Facility Security Plan):** piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
- l) **Aree portuali comuni:** le aree ricadenti all'interno del porto di Augusta, come definito, ma non ricadenti all'interno degli impianti portuali (*port facility*) di cui all'allegato A;
- m) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC LEV. 1 – 3);
- n) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO – International Maritime Organization):** l'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- o) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23.05.1980 n°313;
- p) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12 dicembre 2002).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Le seguenti disposizioni di “*Maritime Security*”, *posto quanto stabilito al successivo articolo 14*, di cui alla presente ordinanza si applicano al porto (comprendenti gli impianti portuali e attrezzature) a ai suoi confini come individuati dal Capo del Compartimento Marittimo di concerto con Autorità di Sistema Portuale. (**allegato A**).
- 2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che accedono autorizzati nel porto di Augusta in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 - Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

- 3.1 L'accesso in porto è consentito, attraverso i varchi portuali (**allegato B**) che devono essere presidiati dagli addetti alla sicurezza e chiusi qualora non presenti o cessato il servizio. **Sono autorizzati ad accedere i possessori di un valido titolo di accesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di Augusta, secondo le modalità previste in apposite ordinanze di disciplina della materia;** nonché agli equipaggi ed ai passeggeri delle navi presenti in porto che siano in transito o destinati all'imbarco e, in quest'ultima ipotesi, il titolo di accesso rilasciato deve essere convalidato dall'Autorità Designata.
- 3.2 L'accesso in porto/impianti portuali attraverso gli specchi acquei, come definiti dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, è regolato dalle norme statutarie in vigore e dalle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema in funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza. E' fatto obbligo, in ogni caso, per i PFSOs, coordinandosi con il PSO, prevedere servizi di monitoraggio del fronte mare che comprendano i luoghi d'ancoraggio e di ormeggio delle navi, quando rientranti nei confini di sicurezza del Porto. In applicazione della parte cogente del ISPS Code parte B è fatto obbligo per i PFSOs il

prevedere dei servizi di pattugliamento e allerta mediante controllo della parte mare, utilizzando qualora necessari team specialistici per la ricerca di ordigni sott'acqua.

3.3 L'ingresso negli impianti portuali del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza dei singoli impianti portuali e dalle esigenze di tutela e sicurezza impartite dall'Autorità Designata/Sicurezza. Sono da ritenere incluse agli ambiti spaziali prima citati le rispettive aree lato mare come identificate dall'Autorità di Sicurezza e previsto nel Piano del Porto e degli Impianti Portuali pertinenti.

3.4 L'accesso in porto è altresì consentito:

- 1) Ai militari della Guardia Costiera;
- 2) Ai militari degli altri Corpi di Polizia, delle Forze Armate in ragione del servizio esercitato;
- 3) Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche esigenze di servizio espletate;
- 4) Ai soggetti legittimati in forza di permessi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 5) Ai Vigili del Fuoco.

Durante le eventuali emergenze gli accessi in porto saranno regolamentati dall'Autorità Designata, di concerto con l'ADSP.

Articolo 4 - Controllo degli accessi

4.1 Tutti i soggetti autorizzati che intendono accedere al porto in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali ed al personale di *Security* ivi preposto, l'autorizzazione all'accesso, di cui all'articolo precedente. Gli archivi degli accessi nell'area individuata all'articolo 2 della presente ordinanza devono essere raccolti in formato digitale, conservati nel rispetto delle norme sulla Privacy e resi disponibili all'Autorità Designata in tempo reale.

4.2 Gli stessi soggetti autorizzati possono essere sottoposti dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, a maggiori controlli che possono riguardare gli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero i veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto o per quanto stabilito dall'Autorità Designata, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dalla legge.

4.3 Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di *security* degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture, secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di *security* approvati, mediante l'impiego di *metal detector* (ad arco e manuali), apparecchiature RX o similari e sistemi di rilevamento di esplosivi, ove presenti.

4.4 Chi intende accedere alle aree portuali di Augusta accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.

4.5 I passeggeri con autoveicolo al seguito accedono al porto, per dirigere direttamente all'imbarco, previa esibizione al personale di *security* di stanza ai varchi portuali di idoneo titolo di viaggio accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità. Tali passeggeri e veicoli possono avere accesso alle aree portuali non prima di 12 ore dalla partenza prevista della nave.

- 4.6 Gli equipaggi delle navi in porto, in caso di discesa a terra, (muniti del previsto shore pass in caso di cittadini extracomunitari) al momento del ritorno a bordo devono esibire, al personale di *security* di presidio al varco portuale, un documento di identificazione personale in corso di validità per il riscontro con la lista equipaggio della nave. E' fatto obbligo all'Agenzia raccomandataria della nave di rendere disponibile detta lista equipaggio all'Agente di sicurezza del porto o dell'Impianto Portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa per il successivo inoltro ai presidi di varco.
- 4.7 Le procedure di identificazione non sono applicate nei confronti dei militari della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, del servizio 118, e della ASL, quando il medesimo accede in porto con mezzi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, salvo fondati dubbi sull'effettiva identità. Nel caso di utilizzo di veicoli privati, tale personale dovrà farsi identificare, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
- 4.8 Gli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla Regola 9 comma 1, punto 1.1 del Capitolo XI-2 della Convenzione per accedere in porto devono essere muniti del documento di identificazione prescritto dal Decreto Ministeriale datato 19/12/2003.
- 4.9 Il personale dei servizi tecnico-nautici dei porti, oltre a quanto stabilito nell'articolo 15, appartenenti alla Corporazione dei piloti ed ai Gruppi ormeggiatori e Barcaiole possono eccedere, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento, con applicata una foto dell'intestatario con indicazioni in italiano ed inglese: *"approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera"*. Tale documento di riconoscimento ha validità non superiore a dieci anni e deve essere restituito all'atto della cancellazione dell'intestatario dalla Corporazione o dal Gruppo di appartenenza.
- 4.10 Tutti i soggetti che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico-commerciali delle navi nonché le persone che abbiano necessità di accedere, anche occasionalmente, a bordo delle navi devono essere in possesso di una autorizzazione in doppia lingua (italiano-inglese) rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviata all'Autorità Designata di Augusta, e di idoneo documento di riconoscimento.
- 4.11 Il personale di società concessionarie di impianti portuali, limitatamente alle aree degli impianti di pertinenza ed alle navi ivi ormeggiate, potrà accedere alle stesse purché in possesso di idoneo documento di riconoscimento o di specifico documento di identificazione rilasciato dal titolare della concessione.

Articolo 5 – Servizi Portuali

- 5.1 I Lavoratori marittimi/gente di mare impiegati o ingaggiati, a qualsiasi titolo, a bordo di navi assoggettate all'ISPS Code, devono possedere una formazione specifica sugli standards minimi di competenza di security, come stabilito dalla Convenzione STCW 95 e successive modifiche.
- 5.2 Le postazioni dei Servizi portuali, qualora costituiscano un'interfaccia con le navi assoggettate alla Reg. (CE) 725/2004 ed all'ISPS Code, nonché alle norme nazionali *"ratione materiae"* in vigore, dovranno essere sottoposte a valutazione di Security del Porto. Il Piano di Sicurezza del Porto, sulla base dei risultati, dovrà contenere le misure di sicurezza atte a

scongiurare ogni potenziale minaccia. Nei piani di Sicurezza degli Impianti portuali, parimenti, dovranno essere valutate e regolamentate le attività dei servizi portuali.

Articolo 6 - Obblighi per i Barcaiolì e gli Agenti Raccomandatari Marittimi

- 6.1 Gli agenti raccomandatari marittimi dovranno fornire al personale del Gruppo Barcaiolì, prima che svolgano il servizio, una lista d'equipaggio e l'elenco delle persone e dei beni destinati a bordo al fine di consentire ai battellieri di riscontrare che non siano presenti sull'unità materiali non dichiarati e di controllare l'identità delle persone e la presenza delle stesse nell'elenco degli autorizzati a raggiungere la nave. I barcaiolì, in caso di presenza di materiali sconosciuti o di persone non comprese negli elenchi non dovranno consentire il trasporto informando l'Autorità Marittima. Gli elenchi degli equipaggi e delle merci dovranno essere registrati e conservati dalle agenzie raccomandatarie a disposizione dell'Autorità di Sicurezza per un periodo di 15 giorni dalla partenza della nave, salvo differenti disposizioni.

Articolo 7 – Obblighi del personale con compiti di security

- 7.1 L'Agente di sicurezza del porto (PSO), gli Agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSP), nonché tutto il personale con compiti di "*Maritime Security*", sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata.
- 7.2 Gli stessi sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, atte a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose.

Articolo 8 – Esercitazioni ed addestramenti

- 8.1 L'Autorità di Sicurezza del Porto, almeno una volta l'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, collaborato dal PSO nonché dalle altre Amministrazioni interessate, assicura che in porto si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza. Le esercitazioni devono coinvolgere i PFSP degli impianti portuali e l'SSO delle navi, se disponibili.
- 8.2 Le esercitazioni di addestramento possono consistere:
- a) esercitazione su grande scala o in situazione reale;
 - b) simulazioni teoriche o seminari;
 - c) essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio interventi di emergenza o altre esercitazioni delle autorità dello Stato del porto di approdo.
- 8.3 Per ogni impianto portuale deve essere effettuata una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.6). Gli addestramenti possono consistere in:
- a) esercitazioni su grande scala o in situazione reale;
 - b) simulazioni teoriche o seminari;
 - c) essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio interventi di emergenza o altre esercitazioni delle autorità dello Stato del porto di approdo.

- 8.4 Per ogni impianto portuale è d'obbligo condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.5).
- 8.5 Tutti gli impianti portuali partecipano, come stabilito all'articolo 8.1, alle esercitazioni di addestramento ed alle esercitazioni complesse come previste dal PNSM ed alle esercitazioni di *security* organizzate da questa Autorità Designata in cooperazione con le altre Autorità dello Stato interessate. Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

Articolo 9 – Autovalutazione ed audit interni

- 9.1 Il PSO ogni anno, a partire dall'approvazione del Piano di Sicurezza del Porto, deve svolgere la verifica sull'attualità dello stesso. Gli esiti della suddetta analisi devono essere comunicati all'Autorità di Sicurezza per promuovere ogni azione atta a riportare il Piano di Sicurezza Portuale in conformità mediante la revisione della valutazione di sicurezza.
- 9.2 In attuazione a quanto previsto nel Programma Nazionale di sicurezza marittima, i PFSOs devono svolgere, al termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati all'Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- 9.3 Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.

Articolo 10 – Livelli di security

- 10.1 Il porto e gli impianti portuali soggetti al Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata/Sicurezza, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. E' dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello Stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
- 10.2 Tutte le navi che scalano il porto di Augusta devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della *Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS*, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità Designata prima di entrare nel porto o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/ porto.

Articolo 11 – Dichiarazione di sicurezza (DOS)

- 11.1 Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
- a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;

- b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi ISPS ai lavori, la DOS sarà sottoscritta dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC1111, annessa alla circolare titolo "Security" n° 03, del 28 giugno 2004;
- c) la nave, non soggetta alla regola 2 cap. XI/2 della SOLAS, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
- d) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.

11.2 La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code.

11.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.

11.4 Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.

11.5 Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.

11.6 Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 12 – Altri obblighi per il PSO e PFSOs del porto e degli impianti portuali

12.1 Il PSO ed i PFSOs registrano e comunicano all'Autorità Designata/di Sicurezza qualsiasi atto o circostanza sospetta che minacci la sicurezza del porto o di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza. Per le finalità sopra citate i sistemi di video sorveglianza dovranno essere disponibili, per un eventuale controllo remoto, anche per la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, e per l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Siracusa.

12.2 Il PSO ed i PFSOs sono tenuti ad aggiornare l'Autorità Designata/Sicurezza in merito ad ogni cambiamento dei confini, delle aree, delle strutture, delle attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale affinché si proceda ad una revisione della valutazione di sicurezza.

Articolo 13 – Obblighi per le navi dirette nel porto di Augusta

13.1 Le navi dirette nel porto di Augusta devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) del Cap XI- 2 della SOLAS 74 nonché l'articolo 6.1 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro) del Regolamento (CE) n. 725/2004, attraverso la compilazione del *format* denominato SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM (**allegato C**) completo di lista equipaggio secondo la tempistica di seguito indicata:

- a) con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'orario di previsto arrivo della nave;

- b) al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore;
- c) senza ritardo durante la navigazione non appena il porto di Augusta sia individuato come porto di scalo qualora inizialmente il porto di destinazione non sia noto o è stato modificato durante il viaggio intrapreso.

13.2 Quando necessario in funzione della tipologia di nave dovrà essere presentata (unitamente al documento indicato nel capoverso che precede) la lista passeggeri, la lista eventuali clandestini presenti a bordo e la lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 03.04.2013.

13.3 La lista dei passeggeri che imbarcano, sbarcano o transitano dovrà essere inoltrata, unitamente alla scheda di cui al punto 13.1 che precede, anche all'Ufficio di Polizia di Frontiera competente per territorio.

13.4 Il Comando di bordo potrà inviare le informazioni al preposto ufficio della scrivente Autorità Marittima (anche attraverso l'Agenzia Raccomandataria Marittima) mediante l'apposita funzione del sistema informatico PMIS 2.

Articolo 14 – Provvedimenti

14.1 Qualora la nave non fornisca o si rifiutasse di fornire le informazioni previste nell'articolo 13 che precede, costituendo fondato motivo per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente (Regola 9 del Capitolo XI-2 SOLAS), tra cui:

- a) l'obbligo di rettifica di eventuali non conformità;
- b) l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale o nelle acque interne per eventuali ispezioni;
- c) l'ispezione della nave qualora essa si trovi nel mare territoriale o nelle acque interne;
- d) il diniego dell'ingresso in porto.

Articolo 15 - Disposizioni particolari per i Marina, Circoli Nautici, Porticcioli Turistici comprese le rade di ancoraggio e le banchine di ormeggio libere del Compartimento Marittimo di Augusta

15.1 I marina, i circoli nautici ed i porticcioli turistici, presso i quali abitualmente ormeggiano unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi del previsto piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP).

15.2 Qualora, invece, detti marina, circoli nautici e porticcioli turistici siano interessati solo eccezionalmente dallo scalo delle unità di cui al precedente punto, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli ufficiali di sicurezza di bordo.

15.3 I marina, i circoli nautici ed i porticcioli turistici, al di là delle fattispecie dei commi precedenti, per ragioni di sicurezza, devono inoltrare giornalmente la lista delle imbarcazioni presenti all'ormeggio (in formato elettronico Excel o PDF nativo) alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Augusta, come da allegato D alla presente Ordinanza.

15.4 Presso i marina, i circoli nautici ed i porticcioli turistici il Titolare/Gestore deve individuare una persona, responsabile ai fini della sicurezza marittima (Maritime Security), referente per l'Autorità Marittima.

15.5 Alle imbarcazioni da diporto, nella rada del porto Augusta e nei luoghi di ancoraggio e di ormeggio rientranti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Augusta, è fatto obbligo di comunicare a mezzo VHF o altro mezzo consentito alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Augusta i dati relativi alla navigazione, ovvero:

- Bandiera;
- Nominativo;
- Numero e nazionalità membri dell'equipaggio;
- Porto di provenienza;
- Posto d'ormeggio;
- Ogni altra informazione richiesta dalla Guardia Costiera.

Articolo 16 – Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

16.1 I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

16.2 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La sua diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione alle Amministrazioni interessate;
- b) ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Augusta all'indirizzo www.guardiacostiera.it/augusta, sezione ordinanze.

La presente ordinanza sostituisce le statuizioni contenute nelle precedenti ordinanze n.° 50/2005 e 79/2016 citate in epigrafe.

Augusta, 03 SET 2018

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Attilio MONTALTO



Allegato A

(Aree portuali comuni - elenco impianti portuali del porto di Augusta)

Allegato B

(Varchi portuali - Limitazioni e orari)

Allegato C

(Ship pre-arrival information form)

Allegato D

(Ship pre-arrival information form per unità da diporto)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Augusta

Decreto n° 6712017

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo ed Autorità di Sicurezza del porto di Augusta,

- VISTA:** la direttiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 203 del 6 novembre 2007, attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTA:** la Circolare Titolo: "Security" N. 32, approvata con il foglio prot. n. 46932 del 20 aprile 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto le Misure di sicurezza applicate all'intera area portuale e le Direttive per la redazione del *Port Security Assessment (PSA)*, del *Port Security Plan (PSP)* e la definizione dei confini portuali ai fini della *security (Port Security Boundaries)*;
- VISTA:** la riesaminata Valutazione di Sicurezza del Porto, elaborata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – sede di Augusta in data 17 maggio 2017 e verificata da questa Autorità di Sicurezza in data 29 maggio 2017, intesa ad aggiornare quella approvata con Decreto n. 20/2011 in data 8 giugno 2011;
- VISTO:** il verbale di riunione della Conferenza di Servizi per la Sicurezza Portuale del 31 maggio 2017 con il quale è stata adottata, all'unanimità, la valutazione di sicurezza del porto, nella sua versione riesaminata;
- VISTA:** la nota n. 20271 del 21 luglio 2017 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa ha espresso il proprio nulla osta per l'approvazione del suddetto documento;
- VISTO:** il Decreto di Approvazione n. 45/2017 in data 8 agosto 2017 della valutazione di sicurezza del porto, nella sua versione riesaminata;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di dover modificare i confini di sicurezza del porto per meglio specificare le zone portuali soggette all'applicazione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia di *maritime security*;

APPROVA

i **Confini Portuali ai fini della Security (Port Security Boundaries)**, ai sensi dell'articolo 3 comma 2° del Decreto Legislativo n. 203/2007, individuandoli nel:

- porto Megarese;
- seno di Priolo;

come da planimetria allegata al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante.

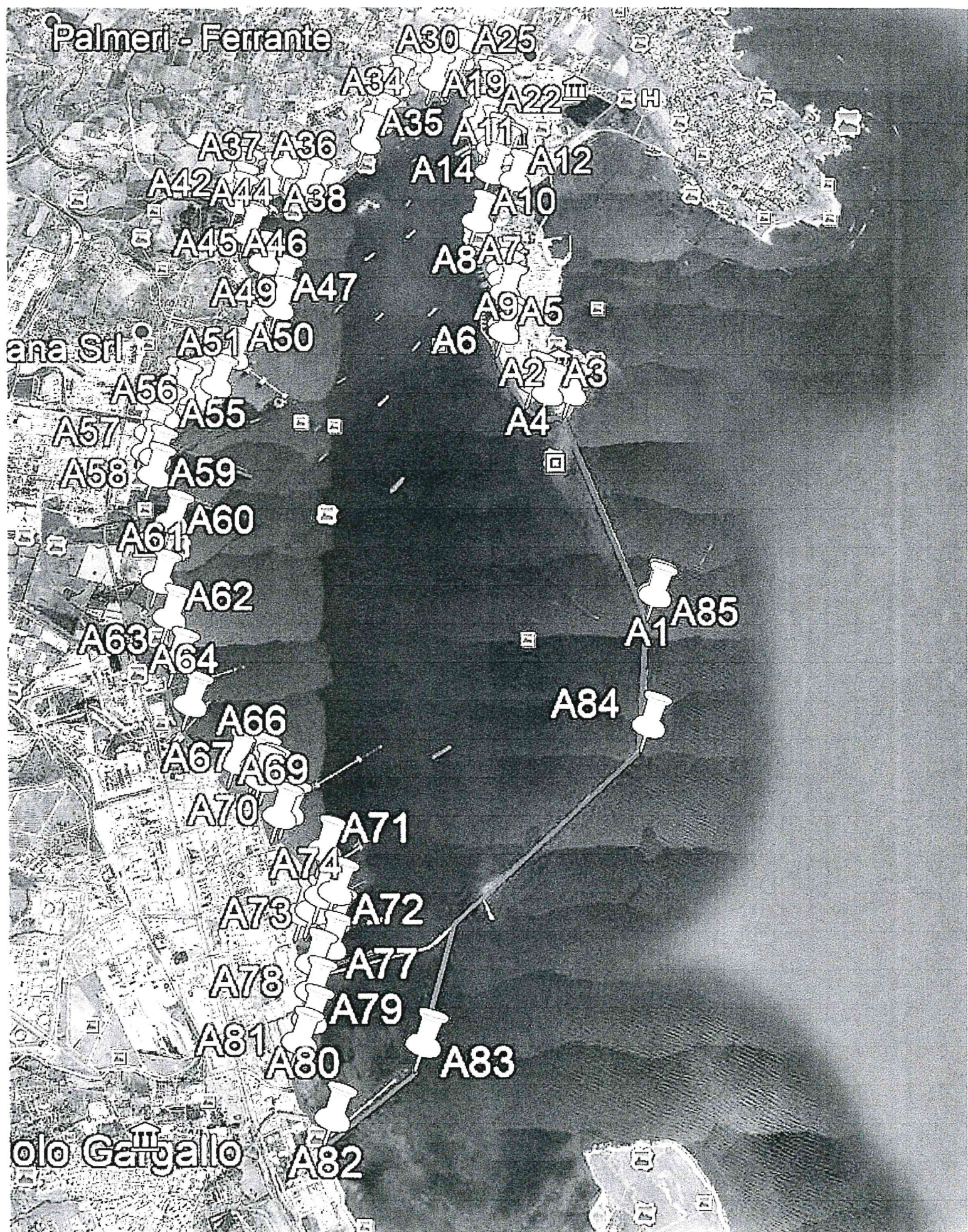
Le coordinate geografiche che delimitano l'area di *security* portuale sono:

Punto	Latitudine	Longitudine	Punto	Latitudine	Longitudine	Punto	Latitudine	Longitudine
A1	37°11'55.40"N	15°13'57.93"E	A36	37°14'7.25"N	15°11'51.21"E	A71	37°10'42.27"N	15°12'3.96"E
A2	37°12'57.46"N	15°13'29.39"E	A37	37°14'14.34"N	15°11'42.26"E	A72	37°10'30.88"N	15°12'8.08"E
A3	37°12'57.42"N	15°13'20.78"E	A38	37°14'8.74"N	15°11'35.22"E	A73	37°10'29.84"N	15°12'3.46"E
A4	37°13'0.83"N	15°13'15.72"E	A39	37°14'10.75"N	15°11'25.66"E	A74	37°10'25.80"N	15°12'0.66"E
A5	37°13'17.59"N	15°13'4.74"E	A40	37°14'9.48"N	15°11'22.29"E	A75	37°10'25.06"N	15°11'57.47"E
A6	37°13'20.10"N	15°13'4.59"E	A41	37°14'5.64"N	15°11'23.78"E	A76	37°10'23.32"N	15°12'7.58"E
A7	37°13'30.43"N	15°13'5.42"E	A42	37°14'1.96"N	15°11'23.83"E	A77	37°10'16.32"N	15°12'6.40"E
A8	37°13'34.82"N	15°13'4.58"E	A43	37°13'52.10"N	15°11'28.03"E	A78	37°10'11.75"N	15°12'1.30"E
A9	37°13'38.45"N	15°13'4.03"E	A44	37°13'51.04"N	15°11'28.08"E	A79	37°10'4.38"N	15°12'1.45"E
A10	37°13'54.90"N	15°12'54.89"E	A45	37°13'41.40"N	15°11'34.91"E	A80	37° 9'56.93"N	15°12'0.72"E
A11	37°14'11.57"N	15°12'59.62"E	A46	37°13'33.59"N	15°11'41.54"E	A81	37° 9'51.19"N	15°11'57.58"E
A12	37°14'8.85"N	15°13'9.03"E	A47	37°13'26.16"N	15°11'40.98"E	A82	37° 9'31.84"N	15°12'9.06"E
A13	37°14'18.74"N	15°13'5.45"E	A48	37°13'18.22"N	15°11'31.74"E	A83	37° 9'50.50"N	15°12'38.17"E
A14	37°14'18.10"N	15°13'3.60"E	A49	37°13'17.28"N	15°11'30.76"E	A84	37°11'16.32"N	15°13'54.73"E
A15	37°14'20.02"N	15°13'0.34"E	A50	37°13'10.01"N	15°11'24.98"E	A85	37°11'54.50"N	15°13'58.19"E
A16	37°14'21.81"N	15°13'0.93"E	A51	37°13'1.14"N	15°11'19.26"E			
A17	37°14'24.46"N	15°12'58.33"E	A52	37°12'58.90"N	15°11'6.02"E			
A18	37°14'28.69"N	15°12'56.53"E	A53	37°12'59.96"N	15°11'2.74"E			
A19	37°14'28.39"N	15°12'55.58"E	A54	37°12'52.12"N	15°11'0.80"E			
A20	37°14'31.72"N	15°12'54.73"E	A55	37°12'51.40"N	15°11'0.84"E			
A21	37°14'32.20"N	15°12'56.26"E	A56	37°12'46.02"N	15°10'56.23"E			
A22	37°14'36.81"N	15°12'57.54"E	A57	37°12'39.84"N	15°10'55.66"E			
A23	37°14'40.94"N	15°12'56.67"E	A58	37°12'38.37"N	15°10'58.51"E			
A24	37°14'41.85"N	15°12'59.82"E	A59	37°12'32.86"N	15°10'58.26"E			
A25	37°14'52.20"N	15°12'47.76"E	A60	37°12'18.14"N	15°11'5.72"E			
A26	37°14'45.81"N	15°12'44.82"E	A61	37°12'0.04"N	15°11'2.47"E			
A27	37°14'45.65"N	15°12'43.47"E	A62	37°11'49.20"N	15°11'6.95"E			
A28	37°14'46.55"N	15°12'42.96"E	A63	37°11'36.36"N	15°11'10.36"E			
A29	37°14'46.61"N	15°12'39.78"E	A64	37°11'23.71"N	15°11'15.88"E			
A30	37°14'44.63"N	15°12'37.97"E	A65	37°11'7.06"N	15°11'32.59"E			
A31	37°14'42.66"N	15°12'22.96"E	A66	37°11'5.76"N	15°11'40.24"E			
A32	37°14'39.16"N	15°12'18.22"E	A67	37°11'2.10"N	15°11'41.73"E			
A33	37°14'32.77"N	15°12'15.57"E	A68	37°11'2.40"N	15°11'43.80"E			
A34	37°14'29.69"N	15°12'16.72"E	A69	37°10'51.77"N	15°11'48.36"E			
A35	37°14'22.76"N	15°12'12.01"E	A70	37°10'52.73"N	15°11'51.02"E			

Augusta, li 04/01/2017.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio DONATO





Mu. 50 B)

VARCO RPTO COMERCIAL

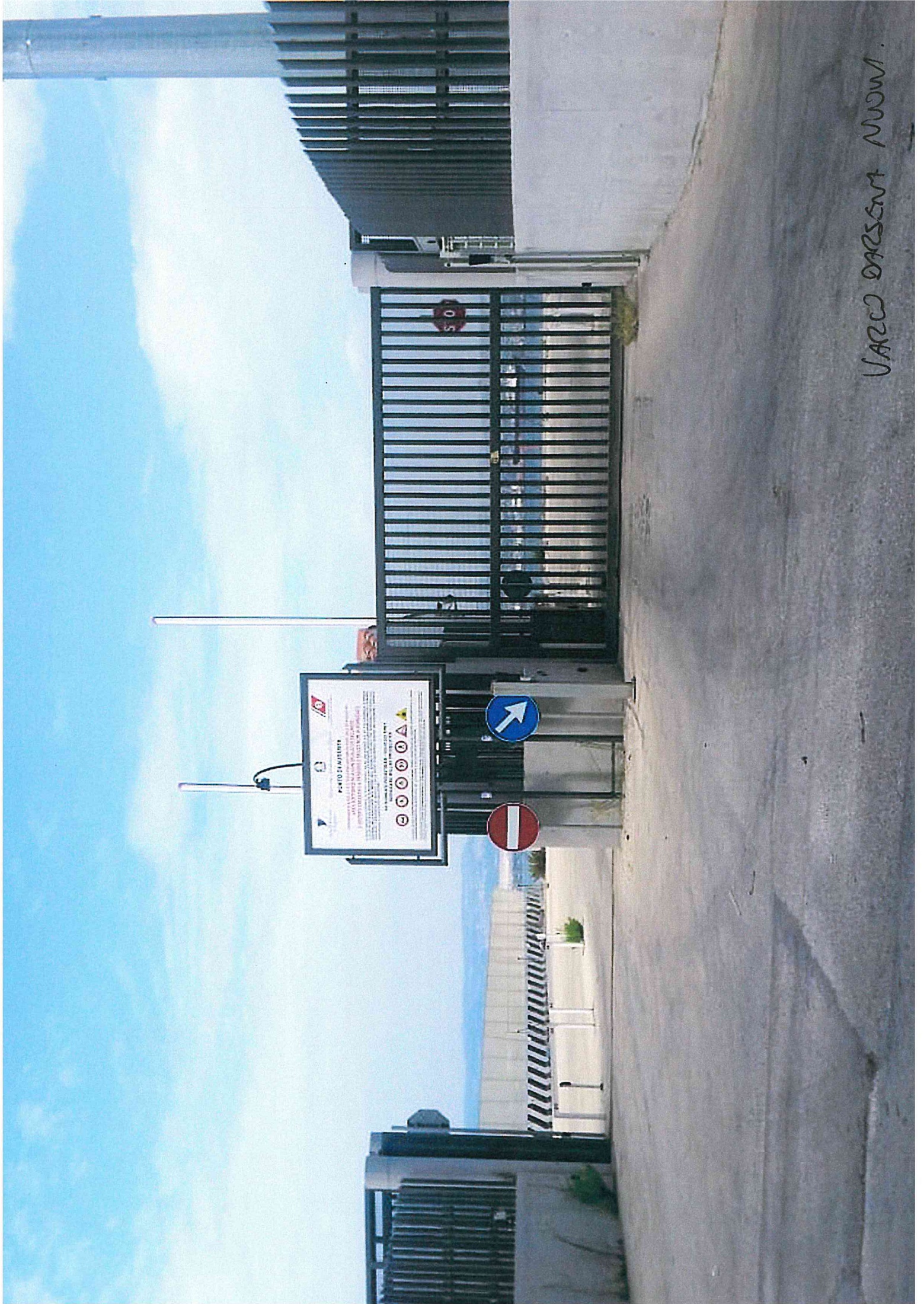


Датум данасна посјета



URBS DRASSA VECINA





VARCO DARGENT NUDWI.

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIP PRIOR TO ENTRY INTO
THE PORT OF AN EU MEMBER STATE

(1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter XI-2 and Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004)

Particulars of the ship and contact details			
IMO number		Name of ship	
Port of registry		Flag State	
Type of ship		Call sign	
Gross Tonnage		CSO name & 24 hour contact Details	
Name of company & Imo Company		CSO name & 24 hour contact Details	
Port of Arrival		Port facility of arrival (if known)	

Port and port facility information	
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)	
Primary purpose of call	

Information required by SOLAS 9.2.1 regulation XI						
Does the Ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?	YES	ISSC Issuer Type	NO - why not?	Issued by (name of Administration or RSO)		Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the Ship have an approved SSP on Board?	YES	NO	Security Level at which the ship is currently operating?	Sicurezza Livello 1	Sicurezza Livello 2	Sicurezza Livello 3
Location of Ship at the time this report is made						

[illegible]

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.		YES	NO		
No. (as above)	Special or additional measures taken by the ship				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
10.					
List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which were carried out during the last 10 calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary - insert total number of ship-to-ship activities:					
Were the ship security procedures specified in the approved SSP maintained during each of these ship-to-ship activities? If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.			YES		
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	ship-to-ship activity	security measures applied in lieu
1.					
2.					
3.					

General description of the cargo aboard the ship					
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?		YES	NO	If YES confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached	
Confirm a copy of ship's crew list is attached		YES	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached		YES
Other security related information					
Is there any security-related matter you wish to report?		YES	Provide details:		
NO					
Agent of ship at intended port of arrival					
Name:		Contact details (Tel.no.):			
Identification of person providing the information					
Title or Position (delete as appropriate): Master/SSO/CSO/Ship's agent (as above)		Name:		Signature:	
Date/time/place of completion of report					

[Regola 9 del capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004]

Dettagli della nave ed estremi di contatto			
Numero IMO		Nome della Nave	
Porto di Registrazione		Stato di Bandiera	
Tipo di Nave		Indicativo di Chiamata	
Stazza Lorda		Codice Identificativo Inmarsat (ove possibile)	
Nome della Compagnia e Relativo numero di identificazione		Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale (CSO)	
Porto di Arrivo		Impianto Portuale di Arrivo	

Informazioni sul porto e sugli impianti portuali	
Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in Porto	
Motivo principale dello scalo	

Informazioni richieste dal Capitolo XI-2 della SOLAS alla Regola 9.2.1						
La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità?	SI	ISSC Emittente	NO -perchè?	Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)		Data di scadenza (gg/mm/aaaa)
Esiste un piano di sicurezza (SSP) approvato a bordo della nave?	SI	NO	Livello di sicurezza al quale la nave opera	Sicurezza Livello 1	Sicurezza Livello 2	Sicurezza Livello 3
Posizione della nave al momento dell'elaborazione						

[illegible]

La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato? In caso affermativo, indicare le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave						SI	NO
N. (come sopra)							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
10.							
Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario — inserire il numero totale di attività da nave a nave:							
Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate? In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.						SI	NO
N.	Data di arrivo (gg/mm/aaaa)	Data di partenza (gg/mm/aaaa)	Posizione o longitudine e latitudine	Attività da nave a nave	Misure di sicurezza applicate in sostituzione		
1.							
2.							
3.							

Descrizione generale del carico della nave							
La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?				SI	NO	In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)	
Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave				SI	Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave		SI
Altre informazioni connesse alla							
Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza da comunicare?		SI	Indicare i particolari:				NO
Agente della nave al porto di arrivo							
Nome:		Estremi di contatto (numero di telefono)					
Identificazione della persona che fornisce le informazioni							
Titolo o posizione (cancellare le voci inutili): Com.te/SSO/CSO/Agente nave (cfr. sopra)		Nome:			Firma:		
Data/ora/luogo di stesura della relazione							

ALL-00 D)

Denominazione MARINA, CIRCOLO NAUTICO, PORTUCCIOLO TURISTICO

Lista giornaliera del

[illegible]